



Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona

Patto di Integrità

Relativo alla Gara/affidamento:

TRA

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Scuola Medica Salernitana, (di seguito denominata Amministrazione), P.IVA 03020860650, Via San Leonardo, 84131 Salerno,

E

La Società [.....], (di seguito denominata Operatore economico), Sede legale in [.....], cap [.....], via [.....], n° [.....], codice fiscale / P.IVA [.....], rappresentata da [.....], in qualità di [.....]

VISTI

- la legge del 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 17;
- il decreto legislativo 50/2016, “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) adottato dell’Autorità nazionale anticorruzione, con delibera 11 settembre 2013, n. 72, e aggiornato con determinazione 30 ottobre 2015, n. 12;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, approvato con Deliberazione n. 63/2016;
-

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1. Finalità

Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l’ Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda

CIG numero: [Digitare il testo]

tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento consorzio. Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2 Obblighi dell'Operatore economico

Il presente Patto di integrità stabilisce il formale impegno dell'Operatore economico ai fini della partecipazione alla procedura oggetto di gara/affidamento. A tal fine lo stesso Operatore economico si impegna:

1. a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'aggiudicazione della procedura di gara e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione della proposta presentata;
2. a segnalare all'Amministrazione procedente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di selezione e/o durante l'esecuzione delle attività progettuali da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di selezione di cui al presente Patto;
3. ad assicurare di non trovarsi in situazioni di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di cui al presente Patto;
4. ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
5. a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
6. a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività connessa alla procedura in questione;
7. di non avvalersi dell'istituto del subappalto in favore di imprese che abbiano partecipato alla medesima procedura di gara.
8. A rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento aziendale, approvato con Delibera n. 657 del 20.06.2014.

Il sottoscritto legale rappresentante dell'Operatore economico, dichiara inoltre, ai fini dell'applicazione dell'art 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che, qualora, tale situazione emerga prima dell'aggiudicazione definitiva comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 comma 1, del presente documento. Invece, in caso di avvenuto affidamento del servizio, verrà disposta la risoluzione contrattuale.

Art. 3 Obblighi dell'Amministrazione

L'Amministrazione si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 14 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 15 "Contratti ed altri atti negoziali" del Codice di comportamento per i dipendenti pubblici aziendale. In particolare l'Amministrazione assume l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione è inoltre obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4 Impegno dell'operatore economico

L'operatore economico sin d'ora accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, dovranno essere applicate le sanzioni della esclusione dalla procedura di scelta del contraente o della applicazione di sanzioni, come definite nell'articolo 5 del presente Patto.

Art. 5 Violazione del Patto di integrità

La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'interessato.

La violazione da parte dell'Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 comporta:

1. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria qualora la violazione sia stata effettuata prima dell'aggiudicazione definitiva;
2. qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, a seconda della gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione può essere previsto:
 - revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva contratto ed esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Amministrazione per 5 anni;
 - responsabilità per danno arrecato all'Amministrazione nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
 - esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Amministrazione per 5 anni.

L'Amministrazione può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole degli interessi pubblici, come previsto dall'art. 121, comma 2, d.lgs. n. 104/2010. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

Art. 6 Efficacia del Patto d'integrità

Le disposizioni del presente Patto di integrità restano efficaci sino alla completa esecuzione delle attività previste dall'affidamento, comprese le verifiche amministrativo-contabili. Il presente Patto deve essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 7 Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità fra l'Amministrazione e l'Operatore economico è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Per l'AOU San Giovanni di Dio
e Ruggi d'Aragona
Il Direttore della UOC (*competente per
materia*)

Per l'Operatore economico
[indicare il nome dell' Operatore economico]
Il Legale Rappresentante

Data e timbro

l'Amministrazione e l'Operatore economico è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Data e timbro

CIG numero: [Digitare il testo]